



Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.41
Data 28/12/2018

OGGETTO: parere sulla proposta di CCDIE per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Dicembre, la Dott.ssa Saramaria Carcangiu, nella sua qualità di organo di Revisore dei Conti del Comune di Villacidro è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di accordo inerente la costituzione del fondo risorse decentrate relative all'anno 2018. Alla luce dei documenti acquisiti.

Premesso:

- 1) che l'articolo 40, comma 3-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che il collegio dei revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) Che l'art. 23, comma 2, D.lgs. 75 del 25/05/2017 prevede che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- 5) Con la determinazione del responsabile del servizio personale e contenzioso n. 234 del 10.12.2018, è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2018;
- 6) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio personale e contenzioso delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;



7) vista la preintesa 2018/2020;

8) l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

9) Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione per le Autonomie, n.7/SEZAUT/2017/INPR del 06/04/2017, nella quale si precisa che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono da includere nel tetto del salario accessorio di cui all'articolo 1, comma 236, della Legge 208/201;

10) Che nella parte variabile del fondo sono stati inseriti € 129.059,00 relativi ad incentivi per le funzioni tecniche non soggette a vincolo così come stabilito dalla deliberazione N. 6/2018 Corte dei Conti che testualmente recita "Gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della Legge N.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art.22, comma 2, del D.Lgs.n.75 del 2017'."

11) Preso atto che l'Ente non ha approvato i regolamenti comunali con i quali sono regolati i criteri di riparto degli incentivi progettazione lavori pubblici ;

12) L'organo di revisione rileva che si potrà procedere alla loro quantificazione e liquidazione solo ad avvenuta approvazione del relativo regolamento, come previsto dal D.Lgs. N.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che determini i criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse confluite nel Fondo. Precisa inoltre, che rimangono valide tutte le eccezioni e limitazioni derivanti dalla retroattività delle disposizioni regolamentari che potrebbero essere eccipite (parere Corte dei Conti Sez.Veneto n.353/2016).

13) che le risorse decentrate trovano copertura nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018 destinati alle competenze relative al personale, mentre la quota relativa agli incentivi tecnici trova copertura nei capitoli di spesa relativi alle opere pubbliche;

L'organo di revisione rileva che:

-permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

-i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;



Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

Inoltre, l'organo di revisione ricorda che : il disposto dell'art.17,comma 5,del CCNL 1 Aprile 1999 consente il riporto delle somme non utilizzate nell'anno precedente in aumento del fondo dell'anno successivo solo per le somme derivanti dalla parte stabile del Fondo, mentre le economie di parte variabile ,non potendo incrementare il fondo per l'anno successivo, si trasformano in economie di bilancio.

Verificato

-il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Il Revisore

Certifica

-che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.

RICORDA CHE:

- l'Ente ha l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato;
- l'Ente ha l'obbligo di trasmettere all'Aran per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;
- l'Ente ha l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli atti della contrattazione integrativa.
- Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate

ESPRIME

parere favorevole in merito alla costituzione del fondo risorse finanziarie decentrate anno 2018 sottoscrizione definitiva del CCDIE di cui trattasi fatti salvi il rispetto dei principi sopra evidenziati.

L'organo di revisione economico-finanziaria